

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/294 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2019****che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti e il modello di certificato sanitario per tali importazioni***[notificata con il numero C(2019) 1059]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva e lettera b), l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nell'Unione di determinati animali. Essa dispone che le condizioni di importazione di cani, gatti e furetti debbano essere almeno equivalenti alle condizioni pertinenti di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 576/2013 prevede che, qualora il numero di cani, gatti o furetti oggetto di movimento a carattere non commerciale sia superiore a cinque nell'ambito di un singolo movimento, tali animali da compagnia debbano rispettare le norme sanitarie di cui alla direttiva 92/65/CEE per le specie interessate, salvo nel caso di alcune categorie di animali per le quali è prevista una deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013, a determinate condizioni.
- (3) La direttiva 92/65/CEE stabilisce che cani, gatti e furetti debbano essere importati nell'Unione solo da un paese terzo che sia compreso in un elenco redatto conformemente alla procedura da essa contemplata. Detti animali devono inoltre essere muniti di un certificato sanitario conforme al modello elaborato secondo la procedura di cui alla medesima direttiva.
- (4) La decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce il modello unico di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti e dispone che i territori o i paesi terzi di provenienza e gli eventuali territori o i paesi terzi di transito debbano figurare in uno degli elenchi di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione ⁽⁴⁾, all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽⁵⁾ o all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (5) Poiché la decisione 2004/211/CE è stata abrogata e sostituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 ⁽⁷⁾ della Commissione in data 1° ottobre 2018, è necessario fare riferimento all'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione, del 21 ottobre 2013, che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni (GU L 281 del 23.10.2013, pag. 20).

⁽⁴⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).

embrioni di equidi riportato all'allegato I di tale regolamento. È tuttavia opportuno chiarire che l'importazione di cani, gatti e furetti provenienti dai paesi terzi figuranti nell'elenco di detto allegato dovrebbe essere autorizzata soltanto se il paese terzo in questione figura nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 senza che sia indicato alcun limite temporale nella colonna 16.

- (6) La presente decisione dovrebbe pertanto disporre che le importazioni nell'Unione di cani, gatti o furetti siano autorizzate soltanto in provenienza dai territori e dai paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 o senza limiti temporali nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.
- (7) Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone che i cani, i gatti e i furetti non possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, a meno che siano stati sottoposti a una titolazione di anticorpi per la rabbia conforme ai requisiti di validità stabiliti nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013.
- (8) Tali requisiti comprendono l'obbligo di eseguire tale test di titolazione in un laboratorio approvato conformemente alla decisione 2000/258/CE del Consiglio ⁽⁸⁾, che prevede che l'Agence française de Sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) di Nancy, Francia (confluita dal 1° luglio 2010 nell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du Travail, ANSES) valuti i laboratori degli Stati membri e dei paesi terzi ai fini della loro autorizzazione a effettuare le prove sierologiche di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.
- (9) Il modello unico di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti che figura nell'allegato, parte 1, della decisione di esecuzione 2013/519/UE è applicabile anche alle importazioni di cani, gatti e furetti destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente alla direttiva 92/65/CEE. Poiché tali animali potrebbero non essere stati sottoposti alla vaccinazione antirabbica, è opportuno che la presente decisione disponga che le importazioni nell'Unione di cani, gatti o furetti destinati a centri, organismi o istituti riconosciuti conformemente alla direttiva 92/65/CEE siano autorizzate soltanto in provenienza dai territori e dai paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.
- (10) La direttiva 96/93/CE del Consiglio ⁽⁹⁾ stabilisce le norme da rispettare per il rilascio della certificazione richiesta dalla legislazione veterinaria onde evitare una certificazione fuorviante o fraudolenta. È necessario garantire che, all'atto di rilasciare i certificati sanitari, i veterinari ufficiali dei paesi terzi applichino norme e principi almeno equivalenti a quelli stabiliti da detta direttiva.
- (11) A seguito del riesame obbligatorio del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione ⁽¹⁰⁾, la Commissione ha inoltre adottato il regolamento delegato (UE) 2018/772 ⁽¹¹⁾ che stabilisce tra l'altro le norme per la classificazione degli Stati membri, o di parti del loro territorio, in vista del diritto degli stessi di applicare misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani. Tale regolamento ha abrogato il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2018.

L'elenco degli Stati membri che rispettano le norme di classificazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/772 nella totalità o in parti del loro territorio figura nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione ⁽¹²⁾. È pertanto opportuno sostituire nel modello di certificato sanitario i riferimenti al regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 con i riferimenti al regolamento delegato (UE) 2018/772 e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/878.

- (12) La presente decisione dovrebbe pertanto istituire il nuovo elenco di territori e paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di cani, gatti o furetti e un modello unico di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione di tali animali. È pertanto opportuno abrogare la decisione 2013/519/UE.

⁽⁸⁾ Decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40).

⁽⁹⁾ Direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28).

⁽¹⁰⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione dei cani da *Echinococcus multilocularis* (GU L 296 del 15.11.2011, pag. 6).

⁽¹¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 (GU L 130 del 28.5.2018, pag. 1).

⁽¹²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione, del 18 giugno 2018, che adotta un elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 relativo all'applicazione di misure sanitarie preventive per la lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani (GU L 155 del 19.6.2018, pag. 1).

- (13) Al fine di evitare perturbazioni delle importazioni nell'Unione di partite di cani, gatti o furetti, è necessario prevedere un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2019 per consentire, a determinate condizioni, l'uso dei modelli di certificati sanitari rilasciati in conformità alla normativa dell'Unione applicabile prima della data di applicazione della presente decisione.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Elenco dei territori o dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di cani, gatti o furetti conformemente alla direttiva 92/65/CEE

1. Le partite di cani, gatti o furetti soggette alle disposizioni della direttiva 92/65/CEE sono importate nell'Unione solo a condizione che i territori o i paesi terzi di provenienza e gli eventuali territori o paesi terzi di transito figurino in uno degli elenchi di cui:

- a) all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010;
- b) all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013;
- c) all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, ad eccezione dei paesi terzi per i quali è indicato un limite temporale nella colonna 16 della tabella di tale allegato.

2. In deroga al paragrafo 1, le partite di cani, gatti o furetti destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente alla direttiva 92/65/CEE sono importate nell'Unione solo a condizione che i territori o i paesi terzi di provenienza e gli eventuali territori o paesi terzi di transito figurino nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 2

Certificato sanitario per le importazioni da territori o paesi terzi

Gli Stati membri autorizzano esclusivamente le importazioni di cani, gatti o furetti che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) sono munite di un certificato sanitario redatto secondo il modello di cui all'allegato, parte 1, e compilato e firmato da un veterinario ufficiale conformemente alle note esplicative di cui all'allegato, parte 2;
- b) soddisfano le prescrizioni del certificato sanitario di cui alla lettera a) per quanto riguarda i territori o i paesi terzi di provenienza e gli eventuali territori o paesi terzi di transito di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Articolo 3

Abrogazione

La decisione di esecuzione 2013/519/UE è abrogata.

I riferimenti alla decisione di esecuzione 2013/519/UE si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri autorizzano per un periodo transitorio che va fino al 31 dicembre 2019 le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti muniti di un certificato sanitario rilasciato entro il 30 novembre 2019 conformemente al modello figurante nell'allegato, parte 1, della decisione di esecuzione 2013/519/UE.

*Articolo 5***Applicabilità**

La presente decisione si applica dal 1° luglio 2019.

*Articolo 6***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

PARTE 1

Modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.		I.6.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8.	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento		
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE				
			I.17.				
	I.18. Descrizione del prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 010619		
				I.20. Quantità			
I.21.				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.			

I.25. Prodotto certificato per:			
Altro	☐	Animali da compagnia	☐
		Organismi riconosciuti	☐
I.26.		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐	
I.28. Identificazione del prodotto			
Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Data di nascita [gg/mm/aaaa]

PAESE

Importazioni nell'Unione di cani, gatti, furetti

II Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale di (inserire il nome del paese terzo) certifica che gli animali di cui alla casella I.28:		
	II.1.	provengono da aziende o esercizi commerciali di cui alla casella I.11 che sono soggetti a registrazione da parte dell'autorità competente, che non sono oggetto di nessuna misura di divieto per motivi sanitari e presso cui gli animali sono visitati regolarmente e sono rispettate le prescrizioni che consentono di assicurare il benessere degli animali detenuti;	
	II.2.	non presentavano sintomi di malattie ed erano idonei al viaggio previsto al momento dell'esame effettuato, nelle 48 ore precedenti all'ora della spedizione, da parte di un veterinario autorizzato dall'autorità competente;	
	(¹) o [II.3.	sono destinati a un organismo, istituto o centro di cui alla casella I.12 riconosciuto conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE del Consiglio e provengono da un paese terzo o da un territorio figurante nell'elenco di cui allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione.]	
	(¹) o [II.3.	avevano almeno 12 settimane al momento della vaccinazione antirabbica e sono trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione antirabbica primaria (²) eseguita secondo i requisiti di validità di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate nel periodo di validità della vaccinazione precedente (³), nonché	
	(¹) o	[provengono o ne è previsto il transito da un territorio o da un paese terzo figurante nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione e i dati relativi all'attuale vaccinazione antirabbica sono forniti nelle colonne da 1 a 7 della tabella in appresso;]	
(¹) o	[provengono o ne è previsto il transito da un territorio o un paese terzo figurante elencato nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ovvero elencato senza limiti temporali nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, e		
— i dati relativi all'attuale vaccinazione antirabbica sono forniti nelle colonne da 1 a 7 della tabella in appresso, nonché — il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia (⁴) effettuato su un campione di sangue prelevato dal veterinario autorizzato dall'autorità competente non prima di 30 giorni dopo la data della vaccinazione precedente e almeno tre mesi prima della data di rilascio del presente certificato ha rilevato un titolo di anticorpi uguale o superiore a 0,5 UI/ml (⁵) e tutte le rivaccinazioni seguenti sono state effettuate nel periodo di validità della vaccinazione precedente, e la data del campionamento ai fini dell'analisi della risposta immunitaria è fornita nella colonna 8 della tabella in appresso:]			
Trasponditore o tatuaggio			
Codice alfanumerico dell'animale	Data di impianto e/o di lettura (⁶) [gg/mm/aaaa]	Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]	Nome e fabbricante del vaccino
			Validità della vaccinazione
			Numero del lotto
			dal [gg/mm/aaaa]
			al [gg/mm/aaaa]
			Data di prelievo del campione di sangue [gg/mm/aaaa]
1	2	3	4
5	6	7	8
(¹) o [II.4.	la partita include cani destinati agli Stati membri figuranti nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione e tali cani sono stati sottoposti a trattamento contro <i>Echinococcus multilocularis</i> , e i dati del trattamento somministrato dal veterinario incaricato conformemente all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione (⁷) (⁸) sono indicati nella tabella in appresso:		

PAESE

Importazioni nell'Unione di cani, gatti, furetti

II Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Codice alfanumerico del trasponditore o del tatuaggio del cane	Trattamento anti-echinococcus		Veterinario incaricato
	Nome e fabbricante del prodotto	Data [gg/mm/aaaa] e ora del trattamento [00:00]	Nome in stampatello, timbro e firma

(¹) o [II.4. i cani inclusi nella partita non sono stati sottoposti a trattamento contro *Echinococcus multilocularis*.]

Note

Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio da parte del veterinario ufficiale. In caso di trasporto via mare, il periodo di 10 giorni è prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio in mare.

Parte I:

Casella I.11: *Luogo di origine*: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione. Indicare il numero di riconoscimento o registrazione.

Casella I.12: *Luogo di destinazione*: obbligatorio quando gli animali sono destinati a un organismo, istituto o centro riconosciuto conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.

Casella I.25: *Prodotto certificato per*: indicare:

- «animali da compagnia» nel caso di movimenti di cani (*Canis lupus familiaris*), gatti (*Felis silvestris catus*) o furetti (*Mustela putorius furo*) a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- «organismi riconosciuti» nel caso di movimenti di cani, gatti o furetti a norma dell'articolo 13 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio destinati a un organismo, istituto o centro riconosciuto secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera c) di tale direttiva;
- «altro» nel caso di movimenti di cani, gatti o furetti a norma dell'articolo 10 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.

Casella I.28: *Sistema di identificazione*: indicare trasponditore o tatuaggio.

Numero di identificazione: indicare il codice alfanumerico del trasponditore o del tatuaggio.

Parte II:

(¹) Cancellare la dicitura non pertinente.

(²) Una rivaccinazione va considerata come vaccinazione primaria se non è stata effettuata entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente.

(³) Al certificato si allega una copia certificata dei dati di identificazione e di vaccinazione degli animali interessati.

(⁴) Il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia di cui al punto II.3:

- deve essere effettuato su un campione prelevato da un veterinario autorizzato dall'autorità competente, almeno 30 giorni dopo la data di vaccinazione e tre mesi prima della data di importazione;
- deve misurare nel siero un livello di anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia pari o superiore a 0,5 IU/ml;

PAESE

Importazioni nell'Unione di cani, gatti, furetti

II	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.
	— deve essere eseguito da un laboratorio riconosciuto a norma dell'articolo 3 della decisione 2000/258/CE del Consiglio (l'elenco dei laboratori riconosciuti è disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en); — non è necessario che venga rinnovato su un animale che, dopo aver superato tale test con risultati soddisfacenti, è stato rivaccinato contro la rabbia entro il periodo di validità di una precedente vaccinazione. Al certificato si allega una copia certificata del rapporto ufficiale del laboratorio riconosciuto relativo ai risultati del test sugli anticorpi della rabbia di cui al punto II.3. (⁵) Certificando questo risultato il veterinario ufficiale conferma di aver verificato, al meglio delle sue capacità e se necessario tramite contatti con il laboratorio indicato nel rapporto, l'autenticità del rapporto di laboratorio relativo ai risultati dei test di titolazione degli anticorpi di cui al punto II.3. (⁶) In combinato disposto con la nota 3, la marcatura degli animali interessati mediante l'impianto di un trasponditore o mediante un tatuaggio chiaramente leggibile avvenuta prima del 3 luglio 2011 deve essere verificata prima di inserire dati nel presente certificato e deve sempre precedere le vaccinazioni o, se del caso, i test effettuati su tali animali. (⁷) Il trattamento contro l'<i>Echinococcus multilocularis</i> di cui al punto II.4 deve: — essere somministrato da un veterinario entro un periodo non superiore a 120 ore e non inferiore a 24 ore prima dell'entrata prevista dei cani negli Stati membri, o nelle parti degli stessi, che figurano nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione; — consistere in un medicinale autorizzato contenente la dose appropriata di praziquantel o di sostanze farmacologicamente attive che, da sole o combinate, hanno dimostrato di poter ridurre la quantità di forme intestinali mature e immature dell'<i>Echinococcus multilocularis</i> nelle specie ospiti interessate. (⁸) La tabella di cui al punto II.4 deve essere utilizzata per documentare i dati di un ulteriore trattamento se somministrato dopo la data della firma del certificato e prima dell'entrata prevista negli Stati membri o nelle parti degli stessi che figurano nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione.			
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello): Data: Timbro: Qualifica e titolo: Firma:				

PARTE 2

Note esplicative per la compilazione dei certificati sanitari

- Se nel certificato viene chiesto di scegliere la dicitura appropriata, le dichiarazioni che non sono pertinenti possono essere barrate, siglate e timbrate dal veterinario ufficiale o cancellate completamente dal certificato.
- L'originale di ciascun certificato è costituito da un unico foglio oppure, nei casi in cui occorran più pagine, è composto in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.
- Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto d'ispezione frontaliere attraverso il quale la partita è introdotta nell'Unione e dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare che il certificato sia redatto in una o più lingue ufficiali di un altro Stato membro e sia accompagnato, se necessario, da una traduzione ufficiale.
- Se per identificare gli elementi della partita (elenco di cui alla casella I.28 del modello di certificato veterinario) si allegano al certificato fogli supplementari o documenti giustificativi, questi saranno considerati parte integrante del certificato originale e su ogni pagina dovranno essere apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale.

- e) Se il certificato, compresi i fogli supplementari o i documenti di cui alla lettera d), è costituito da più di una pagina, ogni pagina deve essere numerata [(numero della pagina) di (numero totale delle pagine)] in basso e recare in alto il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.
 - f) L'originale del certificato è compilato e firmato da un veterinario ufficiale del territorio o paese terzo esportatore. L'autorità competente del territorio o del paese terzo esportatore garantisce l'applicazione di norme e principi di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE.
 - g) La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.
 - h) Il numero di riferimento del certificato di cui alle caselle I.2 e II.a è assegnato dall'autorità competente del territorio o paese terzo esportatore.
-